

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1928

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ROMOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 1995

Istituzione del Dipartimento per il miglioramento della
funzionalità degli organi centrali e periferici dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. - È un luogo comune, purtroppo, il fatto che il nostro Paese - come pochi altri al mondo - sia soffocato da un tale numero di leggi, regolamenti e disposizioni da aver posto in gravi disagi e difficoltà il cittadino-utente ed i propri stessi organi.

Al gran numero di norme (150.000 tra leggi e regolamenti) si aggiunge spesso la difficoltà nella loro interpretazione ed applicazione, che genera confusione, contraddittorietà, non omogeneità di trattamento sul territorio, sprechi di energie, tempi e risorse finanziarie ed umane.

Nel corso degli anni la presenza - spesso «ingerenza» - pubblica nella società ha assunto dimensioni tali da produrre una macchina amministrativa di spaventose dimensioni e costi. Questa macchina, in molti casi, ha operato ed opera adottando metodi e procedure che appesantiscono l'iter degli atti amministrativi, se non addirittura rallentandoli a un punto tale da disincentivarne l'accesso.

Norme, procedure, prassi consolidate hanno creato spesso una rete soffocante che affligge il cittadino e lo Stato stesso.

I tempi dell'economia e della società in genere sono notevolmente accelerati, le esigenze del cittadino sono aumentate e si sono diversificate, aumentandone la sensibilità e la legittima pretesa di ottenere dallo Stato un servizio adeguato ai tempi ed alle risorse che il cittadino stesso è tenuto a corrispondere.

Molte volte possono essere anche modesti gli accorgimenti da adottare per ottenere consistenti risultati. Spesso può essere sufficiente un minor numero di «visti» o di documenti richiesti per rendere assai più celere un iter amministrativo. Altrettanto spesso un uso più oculato o razionale delle risorse a disposizione potrebbe comportare

risparmi ed una maggior incisività dell'azione.

Questo è lo spirito e lo scopo del presente disegno di legge: rendere più snelle le procedure per l'ottenimento degli atti amministrativi da parte di organi dello Stato, eliminare le leggi e le norme inutili novellandole con disposizioni più adeguate ai tempi, di facile comprensione e fruizione, rendere più snello ed efficiente l'apparato pubblico e più efficiente la sua azione, eliminando irrazionalità e sprechi.

Per far ciò si propone l'istituzione, nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un «Dipartimento per il miglioramento delle funzionalità degli organi centrali e periferici dello Stato». Il Dipartimento dovrà essere formato da tecnici esperti di amministrazione, i quali, dopo aver esaminato la funzionalità dell'Amministrazione, all'interno della quale saranno provvisoriamente inseriti fruendo della sua collaborazione, dovranno formulare proposte di miglioramento in termini di uso del personale, di metodi e procedure di lavoro.

Sono consapevole che questa proposta non può ambire a divenire toccasana per il risanamento della pubblica amministrazione, ma è altrettanto vero che troppo spesso le cosiddette «grandi riforme» sono rimaste lettera morta nei cassetti zeppi di buoni propositi. Anche con modesti interventi, conseguenti all'applicazione delle nuove tecnologie, di moderni criteri o metodi di amministrazione o gestione del personale, si riescono ad ottenere risultati insperati.

È con questo spirito, pertanto, che sottopongo all'attenzione dei colleghi senatori questo disegno di legge, che potrà e dovrà trovare un miglioramento attraverso il contributo di ciascuno.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.***(Istituzione)*

1. È istituito, nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per una miglior funzionalità dell'Ente pubblico, di seguito indicato come «Dipartimento».

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, si avvale anche di sedi decentrate presso le diverse amministrazioni pubbliche per lo svolgimento delle funzioni del Dipartimento.

Art. 2.*(Competenze)*

1. Il Dipartimento provvede agli adempimenti strumentali all'esercizio delle funzioni riguardanti:

a) gli accorgimenti da porre nelle procedure e negli adempimenti amministrativi al fine di snellire gli iter procedurali, rendendoli più agevoli, semplici, razionali, meno onerosi e più funzionali, anche sotto il profilo tributario, nei rapporti interni alle medesime amministrazioni o nelle relazioni con altre amministrazioni pubbliche o utenti.

b) l'individuazione degli impieghi di risorse finanziarie, strutturali ed umane non conformi ai più moderni e razionali criteri di economicità e managerialità.

Art. 3.*(Organizzazione e funzionamento)*

1. Il Dipartimento è organizzato nei seguenti uffici:

a) ufficio affari generali e del personale, per provvedere agli adempimenti di

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

carattere amministrativo e contabile riguardanti l'organizzazione del Dipartimento;

b) ufficio legislazione e studi, per la predisposizione di provvedimenti normativi, regolamenti e circolari di competenza;

c) ufficio relazioni esterne, per la cura dei rapporti con gli organi centrali e periferici dello Stato e degli enti pubblici.

2. Ogni amministrazione presso la quale opereranno, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, gli uffici del Dipartimento dovrà fornire con sollecitudine tutta la collaborazione che verrà richiesta, reperendo adeguati spazi e strutture per operare e fornendo dati, documenti, bilanci, e quant'altro necessario per l'esercizio delle funzioni del Dipartimento stesso.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, eventualmente d'intesa con il Ministro delegato, provvede con proprio decreto all'articolazione degli uffici nelle singole Amministrazioni.

Art. 4.

(Attribuzioni e funzioni)

1. Il Dipartimento opera secondo le disposizioni del Ministro alla cui responsabilità sono affidate le relative funzioni dal Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione del Dipartimento e ne dirige l'attività.

3. Agli uffici e agli eventuali servizi operanti nell'ambito del Dipartimento sono preposti coordinatori, nominati con provvedimento del Ministro fra il personale assegnato al Dipartimento.

4. Le funzioni vicarie, per i casi di assenza o di impedimento del capo del Dipartimento, sono attribuite dal Ministro, sentito quest'ultimo, ad un coordinatore di ufficio o di servizio.

5. Il capo del Dipartimento cura i rapporti con il Segreterato generale, con gli altri uffici e Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito delle

linee di coordinamento stabilite a norma dell'articolo 5.

6. Nell'ambito delle linee organizzative fissate dalla presente legge, il Ministro provvede alla conseguente ripartizione ulteriore delle competenze e alla organizzazione delle strutture di segreteria, comprese quelle al servizio dei comitati, commissioni, gruppi di lavoro ed altri organi collegiali operanti nell'ambito delle attività del Dipartimento.

7. In conformità alle designazioni del Ministro, il Segretario generale provvede all'assegnazione di personale al Dipartimento, salvo quanto disposto dall'articolo 31, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e nei limiti del contingente fissato dal Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con lo stesso Ministro.

Art. 5.

(Coordinamento)

1. Il capo del Dipartimento partecipa alla riunione di consultazione e di coordinamento con il Segretario generale.

2. I provvedimenti del Ministro riguardanti l'organizzazione e l'attribuzione di funzioni all'interno del Dipartimento sono comunicati al Segretario generale contestualmente alla loro adozione.

